REGOLAMENTO (CEE) N. 3135/90 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 1990

che modifica il regolamento (CEE) n. 2983/90 relativo all'attribuzione dei quantitativi non richiesti del contingente d'importazione di carni bovine congelate istituiti dal regolamento (CEE) n. 3889/89

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3889/89 del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di carni bovine congelate del codice NC 0202 e di prodotti del codice NC 0206 29 91 (1990) (1), in particolare l'articolo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 571/89 (3), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 4024/89 della Commissione (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 143/90 (5), ha stabilito le modalità di applicazione del regime di importazione istituito dal regolamento (CEE) n. 3889/89 ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2983/90 della Commissione (6) ha disposto la riattribuzione dei quantitativi del contingente di importazione di carni bovine congelate istituito dal regolamento (CEE) n. 3889/89 per i quali non sono state presentate domande di titolo di importazione ;

considerando che in uno Stato membro è in corso un procedimento giudiziario in merito alla decisione delle autorità nazionali di non rilasciare un titolo di importazione relativo ad un quantitativo di poco superiore a 15 delle 32 tonnellate suddette ;

considerando che è pertanto necessario che la Commissione sospenda l'attribuzione di queste 15 tonnellate ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2983/90 è inserito il seguente paragrafo :

« 3. L'attribuzione di cui al paragrafo 1 verte su 20 tonnellate. La Commissione deciderà dopo il 29 novembre 1990 in merito all'attribuzione delle rimanenti 15 tonnellate. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 378 del 27. 12. 1989, pag. 16.
(2) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(3) GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 43.
(4) GU n. L 382 del 30. 12. 1989, pag. 53.
(5) GU n. L 16 del 20. 1. 1990, pag. 29.
(6) GU n. L 283 del 16. 10. 1990, pag. 36.